

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
RECANTE DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PRIVATIZZAZIONE E DELLE MODALITÀ
DI DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NEL CAPITALE DI "ENAV S.P.A."**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come successivamente modificato dall'articolo 4, comma 218, lettera a) della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in particolare l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

VISTO in particolare l'articolo 1 bis del citato decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 che prevede che le dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato in società operanti nel settore dei pubblici servizi sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come richiamato dall'articolo 1, comma 2 ter del citato decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, il quale prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari;

VISTO l'articolo 13 del citato decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, che prevede il versamento dei proventi derivanti dalle operazioni di alienazione, di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;

VISTO l'articolo 687 del codice della navigazione che ha configurato l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quale autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile;

VISTO l'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 391/2013 della Commissione del 3 maggio 2013 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea nell'ambito comunitario;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1035/2011 della Commissione del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea che, tra l'altro, prevede, relativamente agli assetti proprietari e all'organizzazione, l'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione di conflitto di interessi che potrebbe compromettere l'imparziale e oggettiva fornitura dei servizi del traffico aereo;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente detiene complessivamente n. 1.121.744.385 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,00, pari al 100% del capitale sociale dell'ENAV S.p.A.;

CONSIDERATO che ENAV S.p.A. opera nel settore dei servizi pubblici, assicurando l'assistenza al volo ai vettori aerei sul territorio nazionale;

RITENUTO che, nella scelta delle modalità con le quali realizzare la privatizzazione di ENAV S.p.A. debbano essere assicurati, tra l'altro, gli obiettivi dell'azionariato diffuso e della stabilità dell'assetto proprietario, anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità della attività svolta da tale soggetto;

RITENUTO, pertanto, opportuno avviare un processo di apertura del capitale sociale di ENAV S.p.A. che si realizzi, anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo o congiunto ad una offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti di ENAV S.p.A. e delle sue controllate e ad una trattativa diretta, fermo restando il mantenimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una quota di partecipazione nel capitale di ENAV S.p.A. non inferiore al 51%;

VISTA la preliminare approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014 dei criteri per la privatizzazione di ENAV S.p.A. e delle modalità di dismissione di cui al presente decreto;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.481 con riferimento ai criteri e modalità di privatizzazione della Società;

VISTA la definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del.....dei predetti criteri e modalità;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

DECRETA

ART.1

1. Il presente decreto regola l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in ENAV S.p.A. che determini comunque il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di ENAV S.p.A. non inferiore al 51%.

2. L'alienazione della partecipazione di cui al comma 1 potrà essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso, anche congiunto, a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti di ENAV S.p.A. e delle sue controllate, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, e/o a una trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive rivolte a soggetti che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1035/2011 citato in premessa.

3. Al fine di assicurare la più ampia diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori tra le modalità di cui al comma 2 è individuata come prioritaria quella di un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia e a investitori istituzionali italiani e internazionali.

4. In caso di offerta pubblica di vendita, al fine di favorire la partecipazione all'offerta dei dipendenti di ENAV S.p.A. e delle sue controllate, potranno essere previste per gli stessi forme di incentivazione, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione, in termini di quote dell'offerta riservate e/o di prezzo e/o di modalità di finanziamento.

5. In caso di offerta pubblica di vendita, al fine di favorire la partecipazione all'offerta del pubblico indistinto dei risparmiatori e la conseguente massima diffusione dell'azionariato, potranno essere previste per gli stessi, nell'ambito dell'offerta, forme di incentivazione tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione, in termini di prezzo e/o di priorità in sede di assegnazione.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Relazione illustrativa

Privatizzazione di ENAV

Il Governo a novembre 2013 ha annunciato l'intendimento di porre sul mercato una quota, nell'ordine del 49%, del capitale di Enav S.p.A., di cui il Ministero dell'economia e delle finanze detiene l'intero capitale, favorendo anche la presenza nell'azionariato dei dipendenti del Gruppo.

Pertanto, in conformità a quanto prevede la legge, occorre che il Governo indichi al Ministero dell'economia e delle finanze, titolare delle partecipazioni dello Stato in società per azioni, le modalità e i criteri da seguire nella concreta realizzazione delle procedure di vendita.

Infatti, il decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come successivamente modificato dall'articolo 4, comma 218, lettera a) della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 1, comma 2, prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalità di alienazione siano preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico).

Inoltre, l'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con particolare riferimento alle dismissioni di società pubbliche operanti nei pubblici servizi, prevede che le modalità di dismissione siano definite dal Governo (delibera del Consiglio dei Ministri), previa acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Pertanto, l'avvio dell'operazione di privatizzazione di Enav è stato determinato dall'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri in data 24 gennaio 2014 di uno schema di DPCM inviato alle Camere per il prescritto parere (obbligatorio ma non vincolante) delle Commissioni.

Le competenti Commissioni di Camera (Commissione V – Bilancio, tesoro e programmazione e Commissione IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni) e Senato (Commissione VI Finanze e tesoro e Commissione VIII – Lavori pubblici, comunicazioni) hanno rilasciato parere positivo allo schema di DPCM formulando alcune osservazioni.

In particolare, la **Commissione VI (Finanze e tesoro)** e la **Commissione VIII (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica** invitano ad adottare adeguate misure di prevenzione di possibili conflitti di interesse tra gli eventuali acquirenti delle quote, vigilando con attenzione sulle caratteristiche dei soci entranti nel capitale. Inoltre, la **Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati** chiede la garanzia che la cessione di una quota di minoranza del capitale sociale di ENAV sia effettuata con modalità tali da escludere che possano essere acquirenti soggetti che, per l'attività svolta o le partecipazioni detenute, risultino in posizione di conflitto di interessi.

Al riguardo, si ritiene che tali raccomandazioni appaiano già considerate nello schema di DPCM, mediante il richiamo nelle premesse e nell'articolo 1, comma 2, al "Regolamento (UE) n.

1035/2011 della Commissione del 17 ottobre 2011 che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea”, il quale, tra l’altro, prevede, relativamente agli assetti proprietari e all’organizzazione, l’adozione di tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione di conflitto di interessi che potrebbe compromettere l’imparziale e oggettiva fornitura dei servizi del traffico aereo.

Inoltre, la **Commissione VI (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica**, sottolinea che la cessione di una quota ampia del capitale, dovrà avvenire con particolare cautela nella preservazione di standard di sicurezza e tutela, attesa la delicatezza dell’attività di controllo in ragione degli interessi generali tutelati dall’attività di Enav S.p.A.; la **Commissione VIII (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica** sottolinea l’esigenza di garantire il mantenimento delle funzioni di interesse pubblico affidate a ENAV S.p.A. in materia di navigazione aerea, adottando tutti gli opportuni meccanismi di controllo e di verifica affinché la cessione delle quote della società, specie per importi rilevanti e nel caso di trattativa diretta, non interferisca con il corretto espletamento di tali funzioni; la **Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati** chiede che si adottino tutte le misure opportune per assicurare che la cessione a soggetti privati di una quota di minoranza del capitale sociale di ENAV non comporti alcun pregiudizio in relazione al mantenimento dei più elevati livelli di sicurezza nella fornitura dei servizi di navigazione aerea.

Le esigenze rappresentate sono garantite dal quadro normativo e regolamentare vigente, che non viene modificato dal presente DPCM, peraltro richiamato nelle premesse dello stesso schema di decreto.

La **Commissione VIII (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica**, per quanto concerne l’impiego delle risorse derivanti dalla privatizzazione, raccomanda il Governo di valutare la possibilità di destinare le stesse, per quote e previa verifica del loro ammontare complessivo, anche a interventi finalizzati al sostegno della ripresa economica e segnatamente alla riduzione del costo del lavoro; analogamente la **Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati** chiede che si assumano le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per permettere che il gettito derivante dalla cessione di una quota del capitale sociale di ENAV sia destinato a interventi mirati di rilancio dell’economia.

Al riguardo, si segnala che l’art. 13 del decreto-legge n. 332 del 1994 prevede che i proventi derivanti dalle operazioni di alienazione siano destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e, pertanto, il presente schema di DPCM, in quanto provvedimento di rango secondario, non può prevedere destinazioni diverse rispetto a quella stabilita dalla norma di rango primario.

La **Commissione V (Bilancio) della Camera dei Deputati** chiede che all’articolo 1 sia esplicitamente previsto che i proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di «ENAV S.p.a.» affluiscono allo stato di previsione dell’entrata per essere riassegnati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.

Si fa presente che tale destinazione dei proventi è già prevista dall'art. 13 del decreto-legge n. 332 del 1994, richiamato nelle premesse dello schema del DPCM. Pertanto, appare superfluo riproporre tale previsione all'articolo 1.

Infine, **la Commissione VIII (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica** auspica che il collocamento sul mercato di ENAV S.p.A. possa favorire anche un più chiaro assetto delle competenze degli enti pubblici che esercitano, a vario titolo, funzioni di regolazione nel settore dell'aviazione civile in Italia e la **Commissione V (Bilancio) della Camera dei Deputati** chiede che si provveda comunque, entro breve termine, all'adozione di un apposito provvedimento legislativo volto al completamento del processo di pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione.

Al riguardo, si ritiene che tale osservazione esula dalla materia del presente DPCM.

Posto quanto sopra, si rappresenta che il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto a modificare lo schema di DPCM precedentemente approvato, prevedendo alcune integrazioni del dispositivo anche in considerazione delle finalità indicate nella legge di riferimento sulle privatizzazioni e nei pareri delle Commissioni Parlamentari, volte ad esplicitare la preferenza, tra le possibili modalità di cessione, per l'offerta pubblica di vendita, nonché a prevedere forme di incentivazione per i risparmiatori in caso di offerta pubblica di vendita.

Pertanto, ai fini della definitiva approvazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri e della successiva emanazione del DPCM, lo schema di decreto in oggetto prevede in sintesi quanto segue.

Al fine di assicurare una maggior flessibilità operativa nel processo di vendita, si prevede che la cessione di tale partecipazione (non superiore al 49% del capitale di ENAV) potrà essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso, anche congiunto, a (i) un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti di ENAV S.p.A. e delle sue controllate, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, e/o (ii) a una trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive rivolte a soggetti che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1035/2011 e che, pertanto, non determinino l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi.

Infatti, tenuto conto che l'art. 691 bis del codice della navigazione, nell'indicare ENAV come provider di servizi del traffico aereo, fa riferimento alla stessa come "società pubblica", appare opportuno che il decreto regolamenti un processo di vendita che assicuri, a legislazione attuale, il mantenimento in capo allo Stato di una partecipazione di "controllo assoluto" (51%).

Relativamente alla doppia opzione circa le modalità di vendita, lo schema di decreto ENAV, al fine di favorire la più ampia diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori, individua come prioritaria quella di un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia e a investitori istituzionali italiani e internazionali.

Lo stesso decreto prevede che, al fine di favorire la partecipazione all'offerta, potranno essere previste per i dipendenti del Gruppo Enav forme di incentivazione, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione, in termini di quote dell'offerta riservate (tranche dell'offerta riservata e lotti minimi garantiti) e/o di prezzo (ad esempio, come in precedenti

operazioni di privatizzazione, bonus share maggiorata rispetto al pubblico indistinto) e/o di modalità di finanziamento.

Inoltre, al fine di favorire la più ampia diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori, tenuto conto che nella prassi delle privatizzazioni effettuate dallo Stato sono state sempre utilizzate forme di incentivazione per il pubblico indistinto, lo schema di decreto prevede, altresì, che siano messe in atto forme di incentivazione, anche differenziate, in termini sia di prezzo (ad esempio, bonus share maggiorata) che di priorità di assegnazione (in caso, ad esempio, di domanda eccedente la quota offerta).

Si segnala, infine, che ai sensi dell'articolo 1-bis del citato decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, le dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato in società operanti nel settore dei pubblici servizi sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolamentazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico. Al riguardo si rappresenta che nel settore in cui opera Enav, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è stato configurato, ai sensi dell'articolo 687 del codice della navigazione, quale autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV Spa (Atto n. 78).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV Spa (Atto n. 78);

premessi che:

l'atto in esame è finalizzato a definire i criteri e le modalità di alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in ENAV S.p.A. che determini comunque il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di ENAV S.p.A. non inferiore al 51 per cento;

si prevede, in particolare, che l'alienazione possa essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso, anche congiunto, a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti di ENAV S.p.A. e delle sue controllate e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, e/o a una trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive rivolte a soggetti che dispongano dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea;

ENAV S.p.A., in quanto fornitrice dei servizi di navigazione aerea, è espressamente qualificato all'articolo 691-bis del codice della navigazione come «società pubblica» in relazione al rilievo pubblico che assumono i servizi in questione per la tutela della sicurezza della navigazione aerea,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si adottino tutte le misure opportune per assicurare che la cessione a soggetti privati di una quota di minoranza del capitale sociale di ENAV non comporti alcun pregiudizio in relazione al mantenimento dei più elevati livelli di sicurezza nella fornitura dei servizi di navigazione aerea;

b) si garantisca che la cessione di una quota di minoranza del capitale sociale di ENAV sia effettuata con modalità tali da escludere che possano essere acquirenti soggetti che, per l'attività svolta o le partecipazioni detenute, risultino in posizione di conflitto di interessi;

c) si assumano le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per permettere che il gettito derivante dalla cessione di una quota del capitale sociale di ENAV sia destinato a interventi mirati di rilancio dell'economia.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di «ENAV Spa».

Atto n. 78.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2014.

Giuseppe DE MITA (PI), *relatore*, richiamate le osservazioni svolte della collega Saltamartini relative allo schema di decreto in materia di privatizzazione ed alienazione della partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di «Poste Italiane S.p.a» (atto n. 77), testé esaminato dalla Commissione, e tenuto conto dell'impegno assunto dal Governo in merito al pagamento dei residui debiti commerciali della pubblica amministrazione, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Pag. 19 Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di «ENAV S.p.a.» (atto n. 78);

premesso che l'articolo 13 del decreto-legge n. 332 del 1994 prevede che i proventi derivanti dall'operazione di alienazione in questione siano destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

considerato che il presente schema di decreto non può pertanto prevedere destinazioni diverse dei proventi derivanti dall'operazione di alienazione in questione rispetto a quella stabilita dalla citata norma di rango primario;

rilevata pertanto l'opportunità di prevedere esplicitamente nel testo del provvedimento che i proventi derivanti dalla dismissione in oggetto debbano essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

rilevata la necessità di procedere al più presto, non solo alla riduzione del debito pubblico, ma anche al completamento del processo di pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione;

preso atto dell'impegno del Governo di provvedere in tal senso entro breve termine, mediante l'adozione di un apposito provvedimento legislativo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 1 sia esplicitamente previsto che i proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di «ENAV S.p.a.» affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;

si provveda comunque, entro breve termine, all'adozione di un apposito provvedimento legislativo volto al completamento del processo di pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Mostra rif. normativi

Legislatura 17^a - 8^ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 70 del 19/03/2014

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 78

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV S.p.A. (Atto del Governo n. 78),

premesso che:

tale atto è diretto a consentire il collocamento sul mercato, anche in più fasi, del capitale di ENAV S.p.A., mantenendo comunque allo Stato il pieno controllo della società, attraverso una partecipazione non inferiore al 51 per cento;

l'obiettivo principale dell'operazione è quello di favorire la diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori (inclusi i dipendenti di ENAV S.p.A.) e degli investitori istituzionali;

i proventi derivanti dall'operazione saranno versati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, al fine di concorrere alla riduzione del debito pubblico;

l'alienazione del capitale di ENAV S.p.A. potrà avvenire, anche in più fasi, attraverso una duplice modalità, potendosi ricorrere, anche congiuntamente, sia a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia (inclusi i dipendenti di ENAV S.p.A. e delle sue controllate), e/o a investitori italiani ed internazionali; sia a una trattativa diretta, da realizzare mediante procedure competitive rivolte a soggetti che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 1035/2011 per l'espletamento dell'attività di fornitore dei servizi di navigazione aerea, volti a prevenire qualsiasi possibile conflitto di interessi;

considerato che:

ENAV S.p.A. riveste un rilievo strategico per il settore dell'aviazione civile del Paese essendo, insieme all'Aeronautica Militare, il principale fornitore dei servizi della navigazione aerea in Italia;

tale funzione assume carattere di pubblico servizio, essendo direttamente finalizzata a preservare i necessari livelli di sicurezza e di tutela della navigazione aerea, e infatti l'articolo 691-bis del codice della navigazione prevede che essa debba essere svolta da una "società pubblica";

nel settore dell'aviazione civile altri soggetti coadiuvano l'ENAV S.p.A. nella fornitura dei servizi della navigazione aerea, tra questi in particolare l'ENAC che, coordinandosi con il gestore aeroportuale e con la stessa ENAV, svolge importanti compiti di disciplina e controllo sulla movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali;

L'Autorità di regolazione dei trasporti, a seguito della sua entrata in operatività lo scorso 15 gennaio, subentrerà, ai sensi degli articoli 71 e seguenti del decreto-legge n. 1 del 2012, in tutte le funzioni di regolazione dell'accesso alle infrastrutture aeroportuali e in quelle, prima affidate all'ENAC, per la definizione dei modelli tariffari e la fissazione da parte dei gestori dei relativi diritti;

il passaggio all'Autorità di regolazione dei trasporti delle competenze di regolazione economica prima affidate all'ENAC e la loro integrazione con altre più estese richiederebbero di essere completati con un riordino complessivo del settore, per garantire una maggior efficienza e semplificazione nell'attribuzione delle responsabilità;

evidenziando che:

ENAV S.p.A. svolge funzioni di pubblico servizio le quali, anche in rapporto alla privatizzazione, non possono rispondere interamente a logiche di mercato;

peraltro, gli introiti per lo Stato che possono ragionevolmente attendersi dalla privatizzazione stessa hanno un impatto poco significativo sulla riduzione del debito pubblico;

la privatizzazione di ENAV S.p.A. dovrebbe essere preceduta da un riordino generale delle competenze di regolazione esercitate dallo Stato nel settore dell'aviazione civile;

tenuto conto degli elementi emersi nel dibattito e delle informazioni fornite dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

che in relazione alla privatizzazione di ENAV S.p.A. siano salvaguardate le prerogative pubblicistiche che attualmente caratterizzano la stessa ENAV S.p.A., subordinando la medesima privatizzazione, alla luce della recente istituzione e dell'operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ad una razionalizzazione delle attività di vigilanza e del più generale sistema di regolazione della navigazione aerea, che vede attualmente coinvolti, con ruoli specifici, più enti e soggetti di natura diversa;

e con le seguenti osservazioni:

per quanto concerne l'impiego delle risorse derivanti dalla privatizzazione, si raccomanda al Governo di valutare la possibilità di destinare le stesse, per quote e previa verifica del loro ammontare complessivo, anche a interventi finalizzati al sostegno della ripresa economica e dell'occupazione;

si invita ad adottare adeguate misure di prevenzione di possibili conflitti di interesse tra gli eventuali acquirenti delle quote, vigilando con attenzione sulle caratteristiche dei soci entranti nel capitale, ed escludendo in particolare il coinvolgimento dei soggetti attuali e potenziali fornitori di ENAV;

si sottolinea l'esigenza di garantire il mantenimento delle funzioni di interesse pubblico in materia di navigazione aerea attualmente affidate a ENAV S.p.A. (e, in futuro, a un eventuale diverso soggetto), adottando tutti gli opportuni meccanismi di controllo e di verifica affinché la cessione delle quote della società, specie per importi rilevanti e nel caso di trattativa diretta, non interferisca con il corretto espletamento di tali funzioni.